

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 29-05-1998

REGIONE LIGURIA

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 “norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive” e 25 maggio 1992 n. 13 “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”.

La legge stabilisce tutte le caratteristiche che devono avere le aree attrezzate per la sosta di autocaravan. I Comuni possono provvedere direttamente alla gestione di queste aree o mediante apposite convenzioni con altri soggetti.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati.

ARTICOLO 2:

Aree attrezzate di sosta

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;*
- b) erogatore di acqua potabile;*
- c) adeguato sistema di illuminazione;*
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale;*
- e) toponomastica della città.*

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

3. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.

ARTICOLO 3

Gestione delle aree

1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

ARTICOLO 4

Contributi

1. La Regione, per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, secondo modalità e criteri prioritari stabiliti dalla Giunta regionale che garantiscano una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio.

2. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto delle aree, con un massimo di lire 30.000.000.

ARTICOLO 5

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

...

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi statali destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica o con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.